



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n.11001/123/111(3)
Uff. II - Ord. e Sic. Pub.

Roma, 11 settembre 2020

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

- Segreteria del Dipartimento
- Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia

SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
ITALIANI - A.N.C.I.

ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione delle sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.

Come è noto, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco.

Per la realizzazione di tali impianti da parte dei Comuni, l'art 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha autorizzato, per l'anno 2020, la spesa di 17 milioni di euro.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 dello scorso 27 giugno, sono stati definiti le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

L'art. 2 del citato provvedimento fissa i requisiti di ammissibilità delle istanze stabilendo, in particolare, che possono accedere all'erogazione del contributo i Comuni che, nell'ambito dei "patti", abbiano individuato l'installazione di sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Al tal riguardo, si fa presente, che i "patti" sottoscritti dopo l'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 14/2017, vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 27 maggio 2020, consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziare per l'esercizio finanziario 2020.

In ogni caso, per la redazione dei "patti" è disponibile l'unito schema, predisposto dall'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, allo scopo di indirizzare e supportare la delicata attività istruttoria delle Prefetture. Si precisa sin d'ora che l'utilizzo del predetto schema, in ragione della condivisione dello stesso con questo Gabinetto, esonera dalla necessità di acquisire il consueto *nulla osta* alla sottoscrizione dell'accordo.

Tra le condizioni di ammissibilità delle richieste, lo stesso articolo 2 prevede inoltre che il tracciato di progetto dell'impianto non si sovrapponga con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni, stabilendo altresì che non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza esistenti.

Altra condizione per l'accesso al finanziamento è l'approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito le SS.LL. potranno valutare l'opportunità di avvalersi del supporto dei referenti della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competenti sul territorio.

Si segnala, altresì, che i Comuni interessati devono dimostrare di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero impegnarsi ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle richieste, si richiama l'attenzione sull'importanza della relazione prefettizia che deve accompagnare ciascuna istanza in vista della successiva valutazione da parte della Commissione incaricata.

Tale documento, infatti, non solo certifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 sopra richiamato, ma fornisce anche un rapporto sui fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell'area urbana ove è prevista l'installazione del sistema di videosorveglianza ed attesta l'indice di delittuosità registrato nel comune l'anno precedente a



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

quello di presentazione della richiesta, entrambi elementi indicati dal decreto ministeriale tra i criteri utilizzati per l'attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento.

Con riferimento all'iter di presentazione delle richieste, si segnala che un'apposita disposizione approvata in sede di conversione del **decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, in corso di pubblicazione**, ha previsto il **differimento dei termini previsti dal citato D.M. del 27 maggio 2020**.

In particolare, il termine per la **presentazione da parte dei Comuni alla Prefettura competente delle richieste di ammissione alle risorse** in questione, è fissato, per l'anno 2020, al **15 ottobre 2020**, mentre il termine per la **successiva trasmissione da parte delle Prefetture delle predette richieste al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia** è stabilito al **31 ottobre 2020**.

Si precisa, a tale riguardo, che l'indirizzo p.e.c. a cui andranno inviate le predette istanze, nonché eventuali richieste di chiarimento, è dpps.558sic.coordpianffpp.sicpart@pecps.interno.it.

Si segnala infine che le richieste di finanziamento saranno valutate da un'apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che provvederà, secondo i criteri previsti dal D.M. del 27 maggio 2020, all'approvazione della graduatoria dei progetti di videosorveglianza, ai fini della successiva erogazione delle risorse.

Con l'occasione, si fa presente per completezza che, come evidenziato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'art. 38, comma 3, del citato d.l. n. 76/2020, ha semplificato gli adempimenti per gli enti locali che intendono realizzare impianti di videosorveglianza, stabilendo che l'installazione e l'esercizio di tali sistemi è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La presente circolare, condivisa con l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, ed i relativi documenti di interesse sono consultabili sul sito istituzionale di questo Ministero, nonché su quello della Polizia di Stato, al link <http://www.poliziadistato.it/articolo/3615efd9fb1dbb5e041215202>.

Tanto premesso, si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la corretta attuazione delle disposizioni in argomento, con preghiera di voler promuovere ogni iniziativa utile a favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalle risorse statali ai fini dell'implementazione delle tecnologie di contrasto all'illegalità ed all'insicurezza.

IL CAPO DI GABINETTO

Frattasi